

Elenco delle classi di laurea che hanno acquisito i Moduli A e B (esoneri)

È prevista la possibilità di esenzione dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, ossia al Modulo A ed al Modulo B indipendentemente dal macrosettore di appartenenza della/e azienda/e in cui si vogliono esercitare le funzioni di RSPP/ASPP.

Tale esenzione è riservata a coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:

- L7, L8, L9, L17, L23, di cui al D.M. 16/03/07 (G.U. n. 155 del 06/07/07):
 - L7: Ingegneria civile e ambientale
 - L8: Ingegneria dell'informazione
 - L9: Ingegneria industriale
 - L17: Scienze dell'architettura
 - L23: Scienze e tecniche dell'edilizia
- LM4, da LM20 a LM35, di cui al D.M. 16/03/07 (G.U. n. 157 del 09/07/07):
 - LM4: Architettura e ingegneria edile-architettura
 - LM20: Ingegneria aerospaziale e astronautica
 - LM21: Ingegneria biomedica
 - LM22: Ingegneria chimica
 - LM23: Ingegneria civile
 - LM24: Ingegneria dei sistemi edilizi
 - LM25: Ingegneria dell'automazione
 - LM26: Ingegneria della sicurezza
 - LM27: Ingegneria delle telecomunicazioni
 - LM28: Ingegneria elettrica
 - LM29: Ingegneria elettronica
 - LM30: Ingegneria energetica e nucleare
 - LM31: Ingegneria gestionale
 - LM32: Ingegneria informatica
 - LM33: Ingegneria meccanica
 - LM34: Ingegneria navale
 - LM35: Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- 4/S, da 25/S a 38/S, di cui al D.M. 28/11/00 (G.U. n. 18 del 23/01/01):
 - 4/S: Architettura e ingegneria edile
 - 25/S: Ingegneria aerospaziale e astronautica
 - 26/S: Ingegneria biomedica
 - 27/S: Ingegneria chimica
 - 28/S: Ingegneria civile
 - 29/S: Ingegneria dell'automazione
 - 30/S: Ingegneria delle telecomunicazioni
 - 31/S: Ingegneria elettrica

- 32/S: Ingegneria elettronica
- 33/S: Ingegneria energetica e nucleare
- 34/S: Ingegneria gestionale
- 35/S: Ingegneria informatica
- 36/S: Ingegneria meccanica
- 37/S: Ingegneria navale
- 38/S: Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- 4, 8, 9, 10, di cui al D.M. 04/08/00 (G.U. n. 245 del 19/10/00):
- 4: Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
- 8: Ingegneria civile e ambientale
- 9: Ingegneria dell'informazione
- 10: Ingegneria industriale
- 4, di cui al D.M. 02/04/01 (G.U. n. 128 del 05/06/01):
- 4: Professioni sanitarie della prevenzione
- LM/SNT4, di cui al D.M. 08/01/09 (G.U. n. 122 del 28/05/09):
- LM/SNT4: Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
- di Ingegneria e Architettura del vecchio ordinamento, di cui al R.D. 1652 del 30/09/1938
- di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa

Per una corretta interpretazione delle sopra elencate classi di laurea si consiglia di verificare eventuali specifiche riportate sul certificato di laurea e/o chiedere conferma alla segreteria della propria Università di laurea.

Un'ulteriore esenzione, totale o parziale (in tal caso ne consegue quindi una necessità di integrazione), è data dalla frequenza ai corsi abilitanti per coordinatore sicurezza, Datore di Lavoro che svolge compiti di Servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (il dettaglio è riportato nell'Allegato III dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16).

Si specifica comunque che il Modulo B ha validità di 5 anni; anche in caso di esenzione, alla scadenza di tale periodo è necessario aver frequentato i corsi di aggiornamento di cui al quesito 4.

AGGIORNAMENTI

(modulo B unico modulo da aggiornare)

RSPP ed ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento. Dal momento che il Modulo B ha validità 5 anni, per mantenere i requisiti necessari per svolgere la funzione di RSPP o ASPP è necessario aver frequentato corsi di aggiornamento per un monte ore, anche distribuito nel quinquennio, almeno pari a:

- ASPP: 20 ore;
- RSPP: 40 ore.

L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning. L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari per un numero di ore non superiore al 50% del totale dell'aggiornamento complessivo (a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto previsto per l'aggiornamento):

- ASPP: 10 ore;
- RSPP: 20 ore.

Per l'individuazione della decorrenza del quinquennio entro cui terminare l'aggiornamento, costituisce riferimento:

1. la data di conclusione del Modulo B (per chi non ha usufruito dell'esonero, come indicato al quesito 3);
2. la data di conseguimento della laurea (se conseguita dopo il 15/05/08 e se rientra nelle classi di laurea di esonero, come indicato al quesito 3);
3. il 15/05/08, data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per coloro che usufruiscono dell'esonero, come indicato al quesito 3, e si sono laureati antecedentemente a tale data.

Tali date costituiscono riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi. RSPP e ASPP, per poter esercitare la propria funzione, dovranno in ogni istante poter dimostrare che nel quinquennio antecedente (individuato con le regole di cui ai tre punti precedenti) hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.